

LE IDEE DEGLI ALTRI

**B. ROMANO (a cura di),
Le associazioni di tipo mafioso,
UTET Giuridica, Torino, 2015, pp. XVI-609**

1. L'ampio volume a cura di Bartolomeo Romano, pubblicato nella Collana *Diritto e procedura penale* di Utet Giuridica, offre uno studio a tutto tondo sulla criminalità mafiosa alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. Strutturato in 21 capitoli, è il frutto di un lavoro sinergico di 19 Autori cui è stato affidato il compito di analizzare i profili di diritto sostanziale (*Parte prima*) e processuale (*Parte seconda*) della materia, senza tralasciare la disciplina della prevenzione e quella della responsabilità degli enti (trattata sia nella *Parte prima* che nella *Parte seconda*).

2. Aprono l'*Opera* due contributi a firma l'uno di Romano, l'altro di Giovanni Caruso. Il primo, trattando de *L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità* (pp. 3-26), esordisce nel porre in evidenza come la scrittura dell'art. 416-*bis* c.p., avvenuta con la l. 13 settembre 1982, n. 646 (Rognoni-La Torre), non abbia esaurito la propria funzione sul piano strettamente penalistico introducendo una norma più adatta (rispetto all'art. 416 c.p.) a colpire il nucleo di offensività del fenomeno mafioso, ma simbolicamente si sia anche fatta latrice di un'istanza di rottura rispetto alla "pigra" applicazione che dell'art. 416 c.p. (al di là dei limiti strutturali di tale fattispecie) si era fin ad allora fatta.

I numerosi interventi normativi anti-mafia successivi alla Rognoni-La Torre si collocano, osserva Romano, all'interno di un *trend* politico-criminale (invero, non privo di tensioni rispetto ai principi costituzionali) che intende contrastare principalmente le forme organizzate di criminalità (mafiose e non), cui si associa un giudizio di grave offesa o messa in pericolo dell'ordine pubblico e dei valori democratici. Le fonti di contrasto del fenomeno mafioso, inserite in questo quadro, vanno poi a definire un ulteriore *corpus* normativo - il "diritto penale della criminalità organizzata" - di cui il curatore del volume tratteggia un'agile mappatura, utile per orientarsi all'interno di una pluralità di fonti che spaziano dalla prevenzione all'esecuzione della pena.

Molti i temi affrontati nel Capitolo II da Caruso che intitola il suo saggio *Struttura e portata applicativa dell'associazione di tipo mafioso* (pp. 27-76). Non è possibile in questa sede ripercorrere le ampie considerazioni proposte sull'origine dell'art. 416-*bis* c.p., sulla sua struttura, sull'individuazione del be-

ne protetto (anche in rapporto al previgente art. 416 c.p.) e, ancora, sul rapporto tra norma incriminatrice e disciplina della prevenzione, che già aveva introdotto la nozione di *appartenenza* mafiosa (l. 31 maggio 1965, n. 575). Almeno due chiavi di lettura del contributo devono, tuttavia, essere evidenziate. Anzitutto, l'Autore, prima di affrontare questioni di stretta interpretazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto, valorizza l'art. 416-*bis* c.p. come disposizione di pregevole formulazione linguistica e tecnica e, dunque, di efficace valenza repressiva, perché ricorre a modalità di previsione dell'illecito di tipo dinamico-funzionale, tali da cogliere in modo pregnante il nucleo criminologico del delitto. La Rognoni-La Torre (che ha introdotto l'art. 416-*bis* c.p.) ha, infatti, spostato lo stigma penalistico dal fine delittuoso della consorteria - fulcro di offesa dell'associazione per delinquere semplice - al *modus operandi* della *societas* mafiosa, la quale, proprio in virtù di un'attività delinquenziale che è *mezzo* e non fine, ottiene un persistente controllo sociale, fondato sull'assoggettamento e sull'omertà. Complessivamente, la trattazione offre non solo una ricca elucidazione sulla struttura della tipicità dell'art. 416-*bis* c.p., secondo una tradizionale impostazione cadenzata sulla disamina di dottrina e giurisprudenza, ma fornisce altresì uno svolgimento storico-evolutivo sul fenomeno mafioso e sulle modalità del contrasto giuridico compiuto soprattutto a partire dal 1982.

La trattazione di diritto sostanziale si articola a seguire in 8 scritti (dal Capitolo III al X) che vanno a "coprire" tutte le questioni più significative della materia.

L'analisi più estesa è di Antonio Balsamo ed Angela Lo Piparo e verte su *La contiguità all'associazione mafiosa e il problema del concorso eventuale* (Capitolo IV, pp. 93-178). Preso l'abbrivio da considerazioni socio-criminologiche, gli Autori descrivono il processo di *mimesi* della criminalità mafiosa, capace al contempo di rimanere ancorata al territorio (*power syndicate*) e di inserirsi in una rete internazionale di affiliati e non (*enterprise syndicate*). L'interesse sociologico per il fenomeno mafioso, come già era emerso dalle parole di Caruso, non è un *divertissement* per il giurista, ma fornisce una chiave di lettura indispensabile per l'applicazione delle fonti anti-mafia che rimandano ad un dato "sociale" la cui conoscenza è necessaria almeno nelle linee essenziali. Opportunamente nel testo si insiste, quindi, sulla necessità di una "pre-comprensione" giuridica del fenomeno mafioso, quale compito da cui l'operatore giuridico non può esimersi, pena il rischio di una impropria qualificazione del caso concreto.

Poste queste premesse metodologiche e fatta menzione della possibilità di definire un modello comune europeo di reato associativo mafioso e di orga-

nizzazione criminale transnazionale, Balsamo suggerisce un confronto tra la dimensione criminologica del concorrente esterno e quella del delitto commesso dai «colletti bianchi». Il tema della contiguità è analizzato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite sul *concorso esterno*, cui si aggiunge la menzione della sentenza *Contrada* della Corte EDU (2015), che ha dichiarato inammissibile ex art. 7 CEDU la qualificazione come concorso esterno di fatti anteriori alla pronuncia *Demity*.

Tre temi di notevole rilevanza, nell'economia della Parte prima dell'*Opera*, sono, poi, affidati a Margherita Lombardo. Si tratta del Capitolo III su *I delitti-fine del programma criminoso* (pp. 77-92), del Capitolo VII su *Lo scambio elettorale politico-mafioso* (pp. 253-264) e del Capitolo IX su *Rapporti con altri reati* (pp. 285-302). In particolare, l'Autrice studia la fattispecie di cui all'art. 416-ter come riformulata dalla l. 17 aprile 2014, n. 62 (di cui offre un inquadramento tenendo conto delle prime sentenze *post novella*) e si sofferma su alcune questioni di diritto temporale. Nel contributo sul rapporto del delitto in oggetto con altri reati si analizzano i rapporti tra associazione mafiosa e associazione per delinquere, favoreggiamento personale, assistenza agli associati, illecita concorrenza con minaccia e violenza. I rapporti tra l'associazione di tipo mafioso e il riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono esposti tenendo conto della sentenza delle Sezioni unite del 27 febbraio 2014.

A *Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio detentivo* (Capitolo V, pp. 179-199) si dedica, invece, Gabriele Civello nel primo dei suoi due contributi al volume. Dopo aver messo sotto la lente il rigore punitivo della normativa interna contro la criminalità organizzata, Civello tratta delle principali circostanze aggravanti e dell'attenuante della c.d. "dissociazione attuosa". Il Capitolo termina con alcune osservazioni sul complessivo carico detentivo derivante dal cumulo tra la cornice edittale di cui all'art. 416-bis c.p., di recente ulteriormente aumentata (l. 27 maggio 2015, n. 69), e le circostanze aggravanti speciali; a ciò si aggiungono talune note critiche circa il rischio di violazione del *ne bis in idem* sostanziale, nella misura in cui alcune circostanze aggravanti finiscono per oltrepassare il perimetro delineato dalla fattispecie base o quello di circostanze di reato concorrenti.

Ancora nella Parte prima del lavoro si colloca la lucida esposizione di Antonella Mino su *La responsabilità degli enti* (Capitolo VIII, pp. 265-283), in cui si affronta, per cominciare, la questione della compatibilità tra il sistema di responsabilità delineato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, originariamente modellato su "imprese lecite", e il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso nel sistema imprenditoriale. Attente considerazioni sono ri-

servate al possibile rischio di un'eccessiva dilatazione della responsabilità dell'ente derivante dall'introduzione dell'art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001, che sembrerebbe mettere in discussione il criterio dell'elencazione tassativa dei reati presupposto. L'Autrice conclude trattando il problema della colpa di organizzazione e dell'adozione ed attuazione di un modello organizzativo diretto a evitare la commissione di reati di criminalità organizzata, interrogandosi sull'idoneità degli strumenti sanzionatori offerti dall'istituto della responsabilità degli enti in vista di un efficace contrasto alla criminalità mafiosa.

3. La *Parte seconda* del volume (Capitoli XI-XXI), si compone di un ampio numero di contributi sui temi di maggior rilevanza della disciplina processuale applicata nei processi per mafia.

La *Questione della competenza* (pp. 341-354), di Ciro Santoriello, tiene conto di profili che spaziano dai criteri di individuazione del *locus commissi delicti* ai rapporti tra Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo e corrispondenti strutture investigative locali. Tra i temi di particolare interesse spicca quello della competenza per territorio con riferimento alla dimensione transnazionale dell'illecito, da quando, a seguito del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, si è previsto, con la modifica dell'art. 416-bis c.p., che la norma incriminatrice si applichi anche alle associazioni straniere, assicurando la giurisdizione del giudice italiano sui sodalizi con sede fuori dal territorio dello Stato o che ivi svolgono parte delle loro attività. La scelta del legislatore è sottoposta a critica da Santoriello perché non strettamente necessaria al fine di garantire la punibilità di quanti operano al di fuori dello Stato. Non è di minor difficoltà la disciplina della competenza per materia. Questa, dopo la l. 5 dicembre 2005, n. 251 ed il d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, è attribuita al tribunale in composizione collegiale, salvi i procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 10 del 2010 fosse già stato aperto il dibattimento dinanzi alla Corte di Assise.

Il successivo Capitolo XII, di Carlo Fiorio, tratta di *Custodia cautelare e presunzione di adeguatezza* (pp. 355-366). Con uno sguardo di lungo periodo, Fiorio sottolinea come il delicato equilibrio in materia cautelare tra diritti individuali ed esigenze di sicurezza abbia trovato, dall'entrata in vigore del nuovo c.p.p., differenti declinazioni, assestandosi fino al 1992 su posizioni maggiormente attente alla tutela individuale dei diritti, per poi spostarsi su posizioni che danno particolare rilievo alle finalità securitarie (1992-1995). Terminata la *pax cautelare* (1995-2000), sono intervenuti i pacchetti sicurezza del primo decennio del nuovo secolo, cui hanno fatto seguito gli interventi della Corte Costituzionale che hanno eroso la portata applicativa dell'art. 275, co.

3, c.p.p. Nel testo si tiene conto, infine, delle modifiche della legge n. 45 del 2015 all'art. 275 c.p.p.

Cautele patrimoniali e rapporti de societate è il titolo del Capitolo XIII (pp. 367-413) di Gianrico Ranaldi. L'Autore apre il lavoro domandandosi se il procedimento di cognizione per l'associazione mafiosa consenta di azionare cautele patrimoniali ulteriori rispetto ai sequestri conservativo e preventivo e, secondariamente, quali siano le "variabili operative" nel caso in cui l'episodio associativo si sia realizzato attraverso una struttura societaria. Sul punto si osserva che, se da un lato la tipologia di misure corrisponde a quelle ordinarie (sequestro preventivo e conservativo), dall'altro ne sono ampliati i presupposti, stante l'applicabilità del sequestro in vista della confisca allargata. Ranaldi non trascura di approfondire taluni profili relativi all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale che spesso interferiscono con i rimedi cautelari e termina fornendo un inquadramento della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Il successivo tema di diritto processuale è sviluppato da Mariangela Montagna e riguarda *Le intercettazioni nei delitti di criminalità organizzata* (Capitolo XIV, pp. 415-426): alla luce di un rapido confronto tra la disciplina ordinaria delle intercettazioni e quella prevista in parziale deroga in caso di criminalità mafiosa, si osserva come la seconda sia una conferma significativa del fatto che il legislatore vada sempre più delineando un diritto della criminalità organizzata come *corpus a sé stante*, caratterizzato da strumenti più severi che da un lato servono a far fronte al maggior allarme sociale suscitato da tali delitti, dall'altro suppliscono l'oggettiva difficoltà degli inquirenti nello svolgimento delle indagini.

Conclusa la trattazione sulle intercettazioni, è la volta di Donatella Curtotti che scrive il Capitolo XV sulle *Operazioni sotto copertura* (pp. 427-453), disciplinate dalla Convenzione di Palermo sul crimine transnazionale (2000), che le contempla come *special investigative techniques*, insieme alla consegna controllata e alla sorveglianza elettronica, al fine di combattere in modo efficace il crimine organizzato. La Convenzione, tuttavia, non ne fornisce una definizione normativa; la locuzione indica, pertanto, alcune tipologie standardizzate di tecniche investigative, tra cui l'operato dell'agente provocatore, l'attività dell'infiltrato, l'acquirente simulato. Le fonti italiane in materia sono dettate dalla l. 16 marzo 2006, n. 146, così come modificata dalla l. 13 agosto 2010, n. 136, di cui è fornita un'esposizione essenziale. Il contributo è assai utile perché offre un inquadramento generale della disciplina che consente al lettore di cogliere le principali problematiche che si pongono quando gli inquirenti operano *undercover*: complessivamente il nostro legislatore ha com-

più una scelta rigoristica nelle *cover investigations*, non solo in virtù dell'individuazione tassativa dei presupposti soggettivi e oggettivi, ma anche, più in generale, optando per una proiezione più sostanzialistica che processualistica dell'istituto in esame.

In tema di risarcimento e riparazioni fornisce un inquadramento ricco di spunti Teresa Bene nel Capitolo XVI, *Ruolo e funzione delle parti civili private e istituzionali* (pp. 455-483). L'Autrice pone sotto la lente, in esergo al suo contributo, come la strada indicata dall'Europa in materia di partecipazione delle parti eventuali al processo penale ruoti attualmente intorno a due perni essenziali: da un canto si "punta" ad agevolare l'azione civile della persona danneggiata dal reato, dall'altro le Risoluzioni del Parlamento europeo (in particolare quelle del 25 ottobre 2011 e del 23 ottobre 2013) incoraggiano la presenza nel processo della società civile, rappresentata dalle associazioni che operano contro la criminalità organizzata. L'Autrice esamina profili specifici di disciplina (riguardanti, ad esempio, la *legitimatō ad causam*, il risarcimento del danno ambientale, l'onere probatorio dell'"oltre ragionevole dubbio" cui soggiace la pretesa risarcitoria della parte civile) all'interno di una cornice di ampio respiro che sottolinea la tendenza a trasformare l'intervento della parte civile da strumento di risarcimento a strumento di partecipazione nel processo: come a dire che l'interesse perseguito principalmente dalle vittime-persone danneggiate non è tanto il risarcimento del danno, quanto piuttosto la riparazione dell'offesa che passa per l'affermazione della responsabilità dei colpevoli.

I Capitoli XVII e XVIII rispettivamente di Filippo Dinacci e Daniela Chinnici trattano tematiche processuali inerenti la prova. Il primo ha titolo *L'art. 190-bis c.p.p.: "controriforma" del diritto probatorio* (pp. 485-499), il secondo *Immediatezza, incidente probatorio, usura probatoria, art. 238-bis c.p.p.* (501-540). Dinacci prende in esame l'art. 190-bis c.p.p. che detta una disciplina restrittiva del diritto alla prova. La regola è oggetto di valutazione critica da parte dell'Autore, il quale evidenzia il rischio di pervenire ad una "giustizia differenziata" per categorie di reato in omaggio ad esigenze di speditezza, semplificazione e di sicurezza sociale. Tale differenziazione, ritiene Dinacci, non è, però, contro-bilanciata dalla gravità dei reati di cui all'art. 51, co. 3-bis, c.p.p. e non vale a giustificare l'abbassamento dei diritti difensivi e la rimodulazione della capacità di accertamento processuale ordinariamente fissato dalla disciplina sulle prove. A ben vedere, se è proprio l'accertamento del fatto la *funzione finalistica del processo*, si configura, attraverso norme come l'art. 190-bis c.p.p., un esito contraddittorio poiché, nel privilegiarsi la funzionalità

del processo, se ne sacrifica la capacità di accertamento, rischiando di frustrarne la funzione essenziale.

Il contributo di Daniela Chinnici, nel Capitolo XVIII, descritto nei termini di “*indisgiungibile interconnessione*” il rapporto tra contraddittorio e principi di immediatezza e oralità della prova, critica le ipotesi di acquisizione probatoria previste in deroga alla dialettica dibattimentale per supplire alle esigenze di contrasto a fenomeni criminali che rivelano una particolare offensività, come quello mafioso. La deroga più evidente al sistema accusatorio è l’incidente probatorio, via via ammesso dal nostro legislatore in ampliamento rispetto ai casi originariamente contemplati dall’art. 392 c.p.p. Con espresso riferimento alla disciplina sulla “circolazione della prova” applicabile ai processi per mafia, Daniela Chinnici analizza il rapporto tra gli artt. 238 e 190-*bis* c.p.p. e mette in luce i profili critici della regola, ispirata al principio di non dispersione dei mezzi di prova, per cui il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono fatte “entrare” nel processo attraverso l’acquisizione di verbali di prove già formate soccombe laddove ricorrano i requisiti dell’art. 190-*bis* c.p.p., secondo quanto prevede lo stesso art. 238, 5° co., c.p.p.

Riguarda, infine, l’*Esecuzione e [le] modalità di espiazione della pena* (Capitolo XXI, pp. 587-609) il contributo che chiude il volume. Filippo Giunchedi, pone in luce le problematiche di maggior rilievo tanto sotto il profilo sanzionatorio quanto sotto quello delle modalità di esecuzione della pena, svolgendo un’attenta analisi degli artt. 4-*bis* e 41-*bis* ord. penit.

4. Il terzo filone di studio oggetto del volume è dedicato alle misure di prevenzione, le cui tematiche sono collocate, a seconda del loro rilievo, maggiormente sostanziale ovvero processuale, nelle due parti dell’*Opera*.

Lo scritto di carattere generale (seppur collocato nel volume dopo quello di Gabriele Civello sulla confisca) è di Carmelo Leotta, che, nel Capitolo X, *Il volto rinnovato delle misure di prevenzione* (pp. 303-337) fornisce un quadro preciso in ordine alle scelte normative compiute dal Codice antimafia. Il profilo di maggior interesse è costituito dalla trattazione dei requisiti di pericolosità attuale e concreta, presupposti per una misura personale, diversamente da quanto avviene per le misure patrimoniali che non richiedono la pericolosità attuale. L’art. 18 del Codice antimafia prevede, infatti, come noto, che l’applicazione delle misure patrimoniali possa avvenire indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta di misura. Il dato normativo ha sollevato non pochi problemi interpretativi circa la “perimetrazione” cronologica della pericolosità in rapporto all’applicazione della

confisca. Il tema è stato, infine, risolto dalle Sezioni unite che, con la sentenza *Spinelli* depositata il 2 febbraio 2015, hanno distinto la pericolosità generica dalla pericolosità qualificata dalla connessione mafiosa, affermando che in caso di connessione mafiosa la pericolosità può investire, salva la prova contraria, l'intero percorso esistenziale del proposto. Leotta conclude con talune annotazioni critiche a proposito dell'utilizzo, da parte della giurisprudenza, di un siffatto criterio per valutare la pericolosità sociale dell'indiziato mafioso e si domanda se tale approccio sia compatibile con un diritto penale del fatto, dal momento che sembra imprimere *usque ad mortem et ultra* un destino di pericolosità del proposto, senza spazio alcuno di riabilitazione sociale.

Il tema della prevenzione patrimoniale è ampiamente trattato da Civello, che scrive *La confisca di prevenzione come "nuova pena"* (Capitolo VI, pp. 201-251). Nella prima parte, illustrata la natura polimorfa dell'istituto della confisca con speciale attenzione al dialogo fra ordinamento interno e giustizia europea, Civello analizza la *ratio* della misura sotto il duplice punto di vista dell'*actio in rem* e dell'*actio in auctorem*, quindi affronta l'interrogativo circa la retroattività delle disposizioni che la disciplinano (infine ammessa dalla sentenza *Spinelli* del 2015). Nel prosieguo ne sono illustrati i presupposti oggettivi e soggettivi, con uno sguardo tanto alla dottrina che alla giurisprudenza. Infine, l'Autore rassegna alcune conclusioni critiche sull'istituto, soprattutto alla luce della rescissione (dopo le novelle del 2008 e del 2009) del legame tra la pericolosità attuale del proposto e la misura ablatoria. Il capitolo si conclude con l'auspicio che venga ad instaurarsi, quanto prima, uno "statuto europeo" della confisca.

Sempre con riferimento al Codice antimafia, Marco Petrini tratta, sotto un profilo marcatamente processuale, *Le impugnazioni delle misure di prevenzione* (Capitolo XIX, pp. 541-556). L'Autore pone opportunamente in luce come, se da un lato la prevenzione serve alla difesa sociale, dall'altro il modo di accertare la sussistenza dei requisiti che giustificano la misura non può prescindere dai canoni del *giusto processo*, tenuto conto della relevantissima influenza delle misure sulla libertà personale e sulla proprietà. Movendo da tali premesse, Petrini ritiene che «il sistema delle impugnazioni non appare adeguatamente garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa in vista di un controllo penetrante ed efficace sui provvedimenti applicativi delle misure».

Il quarto contributo sul Codice antimafia reca titolo *Rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione* (Capitolo XX, pp. 557-586). L'Autore, Sandro Furfaro, provoca il lettore in un'attenta rivisitazione del rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione e, senza rinunciare al principio di autonomia normalmente invocato in materia, mette in

luce come nella prassi tale rapporto si caratterizzi per possibili intersezioni che emergono laddove si considerino la possibile concorrenza tra pena, misura di sicurezza e misura di prevenzione; le interferenze probatorie; la disciplina di “trasmigrazione” e l'utilizzazione degli atti.

5. Nel suo complesso, *Le associazioni di tipo mafioso*, di cui si è inteso qui fornire una sorta di “indice ragionato”, realizza una sintesi armoniosa tra questioni applicative e problematiche teoriche della vigente disciplina anti-mafia, in conformità agli obiettivi della Collana *Diritto e Procedura penale*, diretta da Alfredo Gaito, Giorgio Spangher, Bartolomeo Romano e Mauro Ronco.

Tre, in particolare, i punti di forza dell'*Opera*. Il primo: la provenienza dall'Accademia, dall'Avvocatura e dalla Magistratura degli Autori non sacrifica l'unitarietà del volume, mostrando lo stato di fattiva collaborazione scientifica tra le diverse categorie di operatori del diritto.

Il secondo: i contributi raggiungono un buon equilibrio tra esigenze di reciproca autonomia e di non ripetizione dei temi: ciò favorisce la snellezza e l'utilità pratica dell'opera.

Il terzo motivo di pregio è costituito dallo sforzo di sintesi compiuto da tutti gli Autori che hanno corredato comunque il loro lavoro con una fittissima bibliografia racchiusa in circa 2000 note a piè di pagina.

Il volume - il quarto apparso nella Collana *Diritto e procedura penale* di Utet Giuridica - costituisce, pertanto, una risorsa preziosa tanto per lo studioso quanto per l'operatore pratico del diritto, magistrato o avvocato, che potrà trovarvi una miniera ricchissima di informazioni in ordine alla più aggiornata dottrina e giurisprudenza sulle associazioni di tipo mafioso.